

ALLEGATO "B" ALLA  
DELIBERAZIONE G.C. N. 165 DEL 20.5.2004



STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE MISTO DENOMINATA:  
XXX S.p.A.

TITOLO I- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

TITOLO I- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, dell'art. 108 del vigente statuto del Comune di Reggio Calabria e delle altre vigenti norme in materia, una società per azioni, a capitale misto ed a prevalente partecipazione comunale denominata XXX.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede in Reggio Calabria, attualmente in Via XXX n°XXX.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti, trasferiti o soppressi uffici, filiali, agenzie.

ARTICOLO 3

Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento a norma di legge e del presente statuto.

A norma e per gli effetti del disposto dell'art. 11 del DPR 252/98, le parti espressamente concordano che la società s'intenderà senz'altro adempimento sciolta di diritto qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula dell'atto societario e del contratto di servizio, elementi relativi a

104



tentativi di infiltrazione mafiosa in capo al socio privato ed ai suoi rappresentanti.

ARTICOLO 4  
Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto le attività di produzione e di fornitura di servizi Informatici e Telematici in genere, ed in particolare:

- progettazione delle soluzioni applicative del sistema informativo comunale;
- personalizzazione, installazione ed assistenza all'avviamento delle applicazioni;
- progettazione, sviluppo, distribuzione e commercializzazione di prodotti software, anche per conto terzi;
- ricerca, progettazione, produzione, sviluppo, distribuzione e commercializzazione nel settore della Pubblica Amministrazione di beni e servizi comunque connessi con il settore dell'elaborazione elettronica dei dati, ivi compresi i sistemi informativi per la gestione del territorio;
- distribuzione e commercializzazione di servizi telematici, servizi di telecomunicazioni e servizi integrati a larga banda;
- fornitura di assistenza, addestramento e formazione degli utenti;
- fornitura di assistenza sistemistica per le strumentazioni di rete e le infrastrutture di telecomunicazione;
- creazione di una struttura specializzata rivolta ad attività di consulenza, organizzazione e formazione di base e/o specialistiche per il personale della Pubblica Amministrazione;
- creazione di un centro di eccellenza per l'implementazione ed il mantenimento di sistemi di qualità dei servizi realizzati nel rispetto delle normative europee- standard internazionali;
- creazione di un nucleo di professionalità, specializzato nella produzione di studi e ricerche nell'ambito dell'informatica e della telematica.

La Società inoltre annovera tra i suoi obiettivi:

- realizzare e gestire con la massima priorità la parte del sistema informativo di supporto all'erogazione di informazioni ai cittadini , ed in generale alla comunità amministrata, attraverso Internet;
- fornire servizi telematici, tramite l'utilizzo di una infrastruttura di rete a larga banda in ambito metropolitano;



- supportare l'Amministrazione nella progettazione e realizzazione di interventi di diffusione di cultura informatica e telematica sul territorio.

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

La Società potrà costituire con altre Società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società potrà inoltre svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate nonché, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto della legge n°1/1991 e del decreto legislativo n°383/1993:

Esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale,

Assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società costituite o costituende, aventi lo scopo analogo o affine al proprio,

Rilasciare, fidejussioni, cauzioni, avvalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

La Società potrà inoltre ottenere ed assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito nei limiti delle disposizioni normative vigenti e qualora effettuati da soci che esercitano un'attività di direzione e coordinamento sulla società, sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

## TITOLO II- CAPITALE SOCIALE-AZIONI

### ARTICOLO 5

#### Capitale Sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zerozero), suddiviso in numero ..... azioni ordinarie, tutte nominative, del valore nominale di Euro cadauna.

Tale capitale, in sede di costituzione, è stato sottoscritto dai soci fondatori nelle seguenti rispettive misure:

a) Parte pubblica: Comune di Reggio Calabria, in ragione di n. .... azioni ordinarie, per un totale valore nominale di euro 61.200,00 (sessantunmiladuecento virgola zerozero), pari al 51% dell'intero capitale sociale;

*M*



b) Parte privata: Società per azioni: "Data Management s.p.a.", in ragione di n. ... azioni ordinarie, per un totale valore nominale di euro 58.800,00 (cinquantottomilaottocento virgola zerozero), pari al 49% dell'intero capitale sociale.

Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale. La società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci.

La qualità di socio costituisce adesione al presente statuto e comporta da parte dei soci l'elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal libro dei soci.

Possono essere scelti in quanto soci soggetti che hanno i seguenti requisiti: dimostrare di essere in possesso di specifiche conoscenze professionali maturate, in relazione alla realtà locale, nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, direttamente ovvero, nell'ipotesi di persona giuridica, per il tramite del personale di cui l'ente dispone.

#### ARTICOLO 6

#### Azioni e recesso

Ogni azione ordinaria è indivisibile e nominativa e conferisce ai propri possessori uguali diritti, nell'ambito della medesima categoria.

In ordine alla eventuale emissione materiale dei titoli azionari, ove ritenuta opportuna dall'organo amministrativo, provvederà quest'ultimo in ossequio al disposto dell'art.2354 c.c.

E' previsto e consentito il rilascio, da parte dell'organo amministrativo, di Certificati rappresentativi e/o provvisori della partecipazione azionaria del socio.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla normativa vigente o di futura emanazione e del presente Statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2437 del codice civile, nei seguenti casi:

- il cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;

*M*



- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso all'adozione delle deliberazioni aventi ad oggetto uno dei casi di cui al comma precedente, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 codice civile, il rimborso delle azioni dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 2437-ter, da parte degli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci da un terzo previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione, come disciplinato all'art. 8 che segue, con l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

E' inefficace nei confronti della società il trasferimento delle azioni dei soci fondatori, come individuati all'articolo 5 che precede, nei cinque anni successivi all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle Imprese.

Decorso il termine di cui al precedente comma, i soci fondatori possono disporre delle proprie azioni con atti di trasferimento efficaci nei confronti della società, nel rispetto delle condizioni previste nel presente statuto e possono esercitare il diritto di recesso. Il diritto del recesso da parte di uno dei soci fondatori, nel caso in cui



venga esercitato dal socio fondatore privato, segue le regole ordinarie previste ai commi precedenti, mentre, nel caso di recesso del Comune di Reggio Calabria, esso determinerà l'automatico scioglimento della società, salvo che non vi sia nella compagine sociale un ente locale diverso dal comune di Reggio Calabria, affidante servizi rientranti nell'oggetto sociale, in guisa che non vengano meno le condizioni legali per il mantenimento in vita della società.

Decorso il termine di cinque anni di cui sopra, il socio fondatore di parte privata non può trasferire la maggioranza delle proprie azioni se non a soggetti che siano in possesso dei requisiti finanziari e di capacità già accertati in capo al privato nel momento della costituzione della società; il socio fondatore di parte pubblica può trasferire le proprie azioni ad altri enti pubblici a condizioni che esso mantenga la maggioranza del capitale pubblico. I successivi acquirenti di parte pubblica potranno a loro volta alienare le proprie azioni, in tutto o in parte, solo ad altri enti locali e/o altri enti pubblici al fine di garantire il rispetto della maggioranza del capitale in mano pubblica. Non costituiscono trasferimento ai fini del presente comma la fusione, la scissione, il conferimento e/o trasferimento del ramo di azienda. I trasferimenti previsti dal presente comma avvengono nel rispetto di quanto prevedono gli articoli 8 e 9 che seguono.

#### ARTICOLO 7

##### Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

#### ARTICOLO 8

##### Diritto di prelazione

Il socio che intendesse alienare o costituire in usufrutto, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà offrire in prelazione agli altri soci, iscritti nel libro dei soci, con lettera raccomandata A.R., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

I soci avranno sessanta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata A.R..

Per azioni non optate, i soci accettanti hanno il diritto di prelazione nell'acquisto, nelle rispettive proporzioni, sempre



alle stesse condizioni, surrogandosi ai soci che non hanno esercitato il diritto.

In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intero pacchetto azionario offerto in vendita, l'alienante avrà diritto di cederlo per intero nei termini e alle condizioni indicate.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà al Consiglio di Amministrazione ed agli azionisti che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

Ove uno o più azionisti abbiano dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione, ma di non accettare il corrispettivo in denaro indicato, esso sarà determinato da un collegio di tre esperti di cui uno nominato dall'azionista alienante, uno dall'azionista o congiuntamente dagli azionisti acquirenti, il terzo da due esperti così nominati. Gli esperti dovranno essere indipendenti e appartenere a società di revisione contabile o essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti o ragionieri.

In caso di inerzia della nomina dei due esperti, o di inerzia o disaccordo di costoro nel nominare il terzo esperto, la nomina dell'esperto e o degli esperti mancanti avverrà su designazione del presidente del tribunale di Reggio Calabria, che dovrà seguire i criteri di cui sopra.

Gli esperti così nominati potranno chiedere ed ottenere dalla società, la documentazione contabile o di altra natura che riterranno rilevante e decideranno nel termine di 60 giorni della costituzione del collegio e la loro determinazione, adeguatamente motivata, sarà vincolante per le parti.

Nella determinazione del prezzo gli arbitri dovranno far riferimento al prezzo di mercato, tenendo conto sia della componente reddituale che della componente patrimoniale.

I compensi degli esperti per la determinazione del prezzo saranno a carico dell'azionista venditore ove il prezzo statuito risulti superiore a quello da questi comunicato; in caso contrario sarà a carico dell'azionista o degli azionisti compratori in proporzione al numero delle azioni da ciascuno acquistate.

Sarà invece diviso in parti uguali tra alienante ed acquirente nel caso in cui l'alienazione al terzo fosse stata concordata senza corrispettivo ovvero in forza di controprestazione non in denaro.

Non spetta il diritto di prelazione per le "cessioni di azioni" (nella presente eccezione si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco) fatte dagli azionisti a favore di società controllate e a favore di società controllate da società che controllano l'azionista. Si

M4

ha controllo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2359 del Cod. Civ.

### Clausola di gradimento

Il trasferimento a terzi delle azioni è subordinato al motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento sarà negato quando l'acquirente non sia in possesso dei requisiti tecnici ed economici per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 4 del presente statuto per conto del comune. Potrà altresì essere negato quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti alla propria capacità finanziaria e commerciale e alla propria moralità in relazione a possibili infiltrazioni mafiose, nonché quando, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o configgente con gli interessi della società.

Il trasferimento delle azioni a terzi dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione dal socio cedente con raccomandata A.R., con l'indicazione del nominativo del proposto cessionario.

Il Consiglio di Amministrazione, con motivato provvedimento, deciderà sul gradimento entro trenta giorni, decorsi i quali il socio potrà procedere alla cessione a favore del proposto cessionario.

### ARTICOLO 9

#### Diritto di opzione

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea e le azioni di nuova emissione che non siano liberabili mediante conferimento in natura e le obbligazioni convertibili in azioni saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermo restando le eccezioni dell'art.2441 Cod.Civ.

Per il socio moroso nei confronti della società troveranno applicazione gli articoli 2344 e segg. del Codice Civile.

### ARTICOLO 10

#### Obbligo dei soci a prestazioni accessorie

Alle azioni intestate e sottoscritte dal socio fondatore di parte privata Società "Data Management s.p.a.", in considerazione delle specifiche capacità tecniche e imprenditoriali accertate in sede di gara per la costituzione della presente società, sono connesse le seguenti prestazioni accessorie ai sensi dell' art. 2345 codice civile.

Il socio società "Data Management s.p.a." eseguirà i servizi e le attività che per qualsivoglia causa o ragione non possa eseguire la società, dietro compenso da determinarsi di volta



*AG*

in volta salvo i costi che devono essere integralmente rimborsati.

Le azioni di proprietà del socio privato società "Data Management s.p.a.", cui è connesso l'obbligo delle suddette prestazioni accessorie, saranno sempre nominative e il loro trasferimento non potrà effettuarsi che con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO III- ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 11

##### L'Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ovvero entro 180 giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.<sup>1</sup>

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### ARTICOLO 12

##### Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea



quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

### ARTICOLO 13

#### Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Le azioni di godimento non danno diritto di voto in assemblea. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

### ARTICOLO 14

#### Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere

*M*



redatto ai sensi della legge da un notaio.

#### ARTICOLO 15

##### Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno tre quarti del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci intervenuti. In entrambe le ipotesi le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberazioni concernenti la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato, occorrerà invece la maggioranza qualificata dei voti così come prevista per l'Assemblea Straordinaria.

#### ARTICOLO 16

##### Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega i tre quarti del capitale sociale.

#### ARTICOLO 17

##### Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera :

- Sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determina i compensi agli Amministratori e gli emolumenti al Collegio Sindacale
- Sul bilancio e sull'impiego degli utili

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- Sulle modifiche dello statuto
- Sullo scioglimento trasformazione o messa in liquidazione della società

#### TITOLO IV- AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 18

##### Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

*M*



Al Comune di Reggio Calabria è riservata in ogni caso la facoltà di nominare, ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ., due consiglieri, qualora il Consiglio sia composto da tre componenti; ha invece facoltà di nominare tre consiglieri qualora il consiglio sia composto da cinque componenti. Comunque, spetta al Comune la nomina del Presidente fra i componenti di propria designazione. Tali nomine spettano, ai sensi di legge, al Sindaco che procederà secondo quanto prevedono lo statuto ed i regolamenti comunali.

Il Consiglio di amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

Qualora non vi abbia provveduto il Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 2449 codice civile, il Consiglio di Amministrazione può eleggere il Presidente e può nominare, anche tra persone estranee al consiglio, procuratori "ad negocia" e mandatari in genere per singoli atti e categorie di atti, la cui durata dell'incarico non può in ogni caso, eccedere a quella del mandato del consiglio stesso.

#### ARTICOLO 19

##### Elezione del Presidente e del Vicepresidente

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituirà il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio può inoltre nominare anche al di fuori dei suoi componenti un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

#### ARTICOLO 20

##### Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo. Rappresenta la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



Convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

Sovrintende al regolare andamento della società.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

#### ARTICOLO 21

##### L'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dall'art. 2381 del codice civile, delega i propri poteri ad un Amministratore Delegato, nominato dal socio fondatore di parte privata, determinando i limiti, anche temporali, della delega. Restano tuttavia riservate al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni:

- iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi;
- prestazioni di garanzie, obbligatorie o reali, a favore di terzi;
- acquisto, vendita, comodato o affitto di rami d'azienda;
- modificazione delle tariffe dei servizi della società.

Nei limiti dei suoi poteri può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione.

I compensi dell'Amministratore Delegato saranno determinati dall'Assemblea, con deliberazione adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 16.

#### ARTICOLO 22

##### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano. La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

Ogni quattro mesi dovrà comunque essere convocato un consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi partecipino i quattro/quinti degli amministratori in carica.

*Mg*



Le deliberazioni risultano validamente assunte con la maggioranza dei quattro/quinti dei voti presenti.

Il verbale della riunione è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione stessa e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il parere del Collegio Sindacale, assegnare agli amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione.

Quando l'Assemblea lo reputi opportuno può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

#### ARTICOLO 23

##### Decadenza del Consiglio di Amministrazione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità da quanto previsto dall'art. 2386 del Codice civile.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggior parte dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Comune di Reggio Calabria sostituisce i componenti del consiglio di amministrazione cessati per qualsiasi ragione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2382 del codice civile, costituiscono causa di ineleggibilità o decadenza dalla carica di amministratore quelle previste dall'art. 58 e 59 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 24

Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Cause di ineleggibilità.

I requisiti e le modalità di nomina degli amministratori di parte pubblica sono quelli stabiliti nelle norme delle leggi e regolamenti statali nonché dello statuto e dei regolamenti dei singoli enti vigenti tempo per tempo.

Possono essere eletti amministratori della società, da parte del socio di parte privata, coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- specifica professionalità, nel campo dell'amministrazione o della contabilità o del diritto societario, desumibile da



comprovate esperienze;

- specifica professionalità, nel campo dei servizi analoghi a quelli compresi nell'oggetto sociale, desumibile da comprovata esperienza, anche quali amministratori o dirigenti di società che operano nel settore;

- soggetti iscritti agl'Albi delle libere professioni con comprovata esperienza nel rispettivo settore d'attività professionale.

Il socio di parte privata non potrà nominare amministratore della società:

- coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di consiglieri comunali e/o circoscrizionali o di assessori nel Comune di Reggio Calabria o di amministratori di altri enti pubblici futuri soci;

- coloro che sono stati candidati alle elezioni politiche e/o amministrative nell'ultimo quinquennio;

- i dipendenti del Comune di Reggio Calabria o delle aziende speciali comunali ovvero di altri enti pubblici futuri soci;

- i revisori dei conti del Comune di Reggio Calabria o delle aziende speciali comunali ovvero degli altri enti pubblici futuri soci.

#### ARTICOLO 25

#### Controllo sociale

(Controllo contabile)

Fintanto che la società non sarà eventualmente tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e comunque nel rispetto delle condizioni di legge, il controllo contabile sarà esercitato dal collegio sindacale che sarà integralmente costituito da revisori contabili.

Qualora il controllo contabile non sia affidato al collegio sindacale, esso è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta. In questi casi l'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

(Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale, che ha i compiti ed i doveri previsti dal codice civile, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria.

I sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea sulla base delle tariffe degli Ordini di



Professionisti ai quali ciascun sindaco è iscritto al momento della nomina.

Al Comune di Reggio Calabria spetta la facoltà di nominare, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed un supplente. Al socio privato spetta la facoltà di nominare un componente effettivo ed un supplente. Il Comune di Reggio Calabria sostituisce i componenti del collegio sindacale cessati per qualsiasi ragione, nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, salvo quelli nominati dal comune di Reggio Calabria, per i quali solo a quest'ultimo spetta il diritto di revoca.

Anche per i componenti del collegio sindacale valgono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli art. 23 e 24 che precedono.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile, ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## TITOLO V - BILANCI ED UTILI

### ARTICOLO 26

#### Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, delle note integrative, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione comunica ai soci enti pubblici una relazione sintetica annuale sugli sviluppi dell'attività, in termini economici finanziari nonché sulla qualità del servizio erogato.

### ARTICOLO 27

#### Certificazione del Bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, potrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza, iscritta all'albo



speciale di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n°136, oppure da una società di revisione iscritta all'albo speciale istituito presso il Ministero dell'Industria.

#### ARTICOLO 28

##### Ripartizione degli utili

Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue :

- il 5 % (cinque per cento) a fondo legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale
- Il residuo 95 % (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci su conforme deliberazione dell'Assemblea, restando in facoltà dell'Assemblea stessa la costituzione di fondi di riserva o di accantonamento o il riporto a nuovo degli utili, in tutto o in parte.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi nel quinquennio, decorrente dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della società.

#### TITOLO VI- DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 29

##### Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili della legge.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

#### ARTICOLO 30

##### Clausola compromissoria

Le controversie tra la Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, qualora riguardino materie compromettibili in arbitri, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati tutti dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, che provvede anche alle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Il Collegio Arbitrale funziona con poteri di amichevole compositore e giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di Procedura Civile.

#### ARTICOLO 31

##### Foro Competente

Foro Competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Reggio Calabria.



ARTICOLO 32

Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

*Mg*